

# Studio sull'attuazione del Federalismo Fiscale



A cura di

**Roberto Marraccini**  
**Segreteria Politica Federale**

**Giugno 2009**

## **Legge 5 maggio 2009, n. 42**

*“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*

### **Premessa**

Il Disegno di Legge sul federalismo fiscale, dopo l'approvazione definitiva, avvenuta il 29 aprile scorso, è diventato la Legge n. 42 del 5 maggio 2009, n. 42 *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”* (Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio scorso).

Una Legge fondamentale, non solo per la Lega Nord che, giustamente, è da 20 anni che si batte per vedere realizzato il federalismo fiscale. Una Legge approvata in poco meno di un anno di Legislatura e che, a ragion veduta, rappresenta, senza ombra di dubbio, **il risultato più importante raggiunto dalla Lega Nord al Governo del Paese in questo primo scorcio di Legislatura.**

Quella del federalismo fiscale è una grande riforma, che cambierà sostanzialmente il Paese, nei comportamenti delle varie amministrazioni pubbliche e nei rapporti tra le istituzioni e i cittadini. Un federalismo fiscale che è, ormai, l'unico modo per far uscire il Paese dallo stallo economico in cui si trova; l'unico strumento, come indicato da più parti (non solo, quindi, dalla Lega Nord), in grado di sganciare il Sud dal peso della sua arretratezza rispetto al Nord del Paese (su questo punto ricordiamo come nel testo, infatti, nelle prime righe si parli di superare il dualismo economico del Paese).

Le linee-guida, se così possiamo definirle, di questa importante riforma, sono contenute nell'articolo 119 della Costituzione. Ed è proprio la mancata attuazione di questo fondamentale articolo della Costituzione ad aver limitato la competitività del Paese, sottraendo risorse agli impieghi produttivi e sociali, sfasciando così il Paese e facendo innalzare inesorabilmente la spesa pubblica.

Da qui è essenziale partire per comprendere, a fondo, tutta l'importanza del federalismo fiscale. Perché come dimostrano studi e ricerche, nei Paesi in cui la spesa pubblica è maggiormente decentrata i costi di funzionamento degli apparati amministrativi sono mediamente più bassi.

Il federalismo, quindi, genera efficienza amministrativa, riducendo la spesa pubblica e le inefficienze nelle istituzioni (sia centrali che periferiche).

### **Riforma federale e federalismo fiscale: una relazione indissolubile**

La riforma federale, quindi la realizzazione concreta di un vero federalismo, è – secondo la Lega Nord – il presupposto imprescindibile per cambiare davvero il Paese; per renderlo più snello, più efficiente, più competitivo.

La riforma in senso federale dello Stato, inoltre, rappresenta lo snodo fondamentale da cui, poi, dovrebbero partire tutte le altre riforme, che dovranno mutare l'assetto politico ed istituzionale del Paese. Il federalismo, infatti, distribuendo il potere tra vari centri, avvicina direttamente il cittadino alle scelte della politica, rendendolo più responsabile; crea maggiore senso civico, come dimostrato da vari studi, porta maggiore pluralismo ed avanzamento civile. E poi, non dobbiamo dimenticare, è dalla riforma federale che si diramano tutti i settori della vita quotidiana, ovvero tutta la

realizzazione di politiche pubbliche di cui il singolo cittadino necessita, come la scuola, il lavoro, la sanità, la sicurezza, la disoccupazione, la previdenza sociale, **il fisco**, ecc.

Il **fisco**, dunque. Nei vari esempi di Stati federali oggi esistenti nel mondo, si rileva la presenza di una capacità impositiva delle entità che compongono la federazione. Questo, in sostanza, è fondamentale affinché ciascun territorio mantenga le proprie peculiarità e dia risposte alle esigenze che giungono dalla propria cittadinanza. Vi è, quindi, un nesso imprescindibile tra le funzioni attribuite a ciascun ente e le risorse necessarie per il loro integrale esercizio.

In questo contesto, quello che la Lega Nord intende far passare come principio-guida (essendo la sostanza stessa del *federalismo fiscale*) è che le risorse fiscali devono restare sul territorio dove sono prodotte, salvo, ovviamente, una quota-parte da destinare al Governo centrale per le questioni generali e per la solidarietà interregionale. È questo il principio cardine su cui sono costruiti tutti i sistemi di federalismo fiscale presenti nel mondo. È questa l'essenza vera del federalismo.

### **Che cosa la Lega Nord intende per federalismo fiscale**

Sul federalismo fiscale, ormai, si è aperto un ampio dibattito. E in questa moltitudine di opinioni – tra favorevoli e contrari – c'è chi, come il nostro Movimento, ritiene il federalismo fiscale la strada giusta per far ripartire il Paese (dal punto di vista della competitività economica) e per creare, finalmente, sviluppo economico e sociale anche nel Mezzogiorno. Dall'altra parte, invece, vi sono – per essere chiari – le voci critiche, contrarie al federalismo fiscale, come quella dell'ex Presidente della Camera, Casini. Il quale ha chiesto, esplicitamente, di: *“mettere un grande stop al federalismo: in queste condizioni è un rischio per il Paese”*.

È per questo che bisogna considerare anche gli ostacoli all'avvento di un effettivo sistema di federalismo fiscale, visto che lo stesso – molto spesso – viene considerato come un “abbaglio” o, per essere più precisi, una minaccia per l'unità nazionale. È proprio questo quanto si legge nella relazione introduttiva all'articolato del Disegno di Legge originario che è poi divenuto Legge: *“il tema del federalismo fiscale è stato trattato in modo strumentale, prospettando l'esplosione della spesa pubblica, l'aumento della pressione fiscale, la frattura del Paese”*. Come è evidente, niente di tutto questo avverrà una volta realizzato il federalismo fiscale che rappresenterà, anche e soprattutto per il Mezzogiorno, il momento di riscatto economico e sociale da tanto tempo (troppo, ormai) atteso.

Per la Lega Nord federalismo fiscale, pertanto, è sinonimo di responsabilizzazione nella spesa pubblica, di aumento dell'efficienza nei servizi resi, di maggiore trasparenza e vicinanza tra i cittadini e gli amministratori della cosa pubblica. A nostro modo di vedere, significa che le risorse debbano restare nel territorio che le ha prodotte (principio ripetuto più volte nella Legge, riscontrabile nei principi della **territorialità dell'imposta** e dell'**autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo**); significa che non dovranno essere introdotte ulteriori imposte e nuovi tributi; significa che verranno premiati gli enti virtuosi (senza dover ancora una volta ripianare deficit e buchi di bilancio di Regioni ed Enti Locali); significa il rispetto della norma costituzionale in base alla quale è riconosciuta pari dignità a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni; significa che la **perequazione** non potrà esaurirsi in un sistema premiante per gli enti che, storicamente, hanno male impiegato le risorse e hanno letteralmente sprecato soldi pubblici (cioè, hanno sprecato i soldi dei cittadini).

## La mancata attuazione del Titolo V della Costituzione

Ora, se partiamo dal nuovo Titolo V della Costituzione (Legge Cost. n. 3 del 2001), si nota come compaia un preciso articolo che prevede espressamente l'avanzamento verso un sistema fiscale improntato alla federalità: l'articolo 119. Esso, infatti, si connota per l'attenzione che viene data all'autonomia fiscale delle diverse entità periferiche dello Stato, prevedendo (al comma 1) che: *“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa”*.

All'aumento di competenze legislative ed amministrative agli enti decentrati (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni ecc.), comunque, deve corrispondere, come principio parallelo, il dotare gli enti sub-statali dei mezzi finanziari sufficienti affinché gli stessi possano svolgere, in completa autonomia, le loro funzioni.

Solo che, nonostante sia stato recepito in Costituzione, questo principio non è riuscito ad ottenere la propria concretizzazione, rimanendo, purtroppo, semplicemente un concetto teorico (astratto).

Dalla riforma costituzionale del 2001, bisogna ricordare, non sono mancati momenti di approfondimento e di studio riguardanti le possibilità di attuazione del federalismo fiscale. Negli anni tra il 2003 e il 2006, ad esempio, c'è stato l'importante realizzato dall'Alta commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale, mentre nella scorsa Legislatura (la quindicesima, chiusa prematuramente per la caduta del Governo Prodi) si è arrivati alla definizione di un Disegno di Legge di attuazione dell'art.119 Cost. (AC 3100), che però non è mai giunto all'esame dell'aula parlamentare. Infine vi è da considerare il fatto che anche la giurisprudenza costituzionale, in questi anni, ha definito con chiarezza i contenuti specifici dell'articolo 119 della Costituzione sia riguardo all'autonomia impositiva che a quella di spesa, giungendo ad invitare il Parlamento ad attuare quanto contenuto in quell'articolo della Costituzione. Tutti questi contributi possono allora venire considerati come un patrimonio importante che questa Legge, finalmente, recepisce e realizza.

È del tutto chiaro, allora, come alla Riforma costituzionale del 2001 (nuovo Titolo V) mancasse una concreta applicazione, soprattutto dal lato dell'autonomia fiscale ed impositiva di Regioni ed Enti Locali.

È stato, allora, necessario aspettare alcuni anni per vedere, alle intenzioni, seguire fatti concreti. Alla fine, però, grazie alla Lega Nord, che lo ha posto come pregiudiziale della propria alleanza di Governo, il federalismo fiscale è diventato realtà concreta.

Dopo anni spesi in dibattiti, discussioni, analisi e studi, finalmente il federalismo fiscale è stato approvato definitivamente ed è diventato Legge. E questo grazie solo alla forza propulsiva, di pungolo e stimolo, della Lega Nord all'interno del Governo. Il federalismo fiscale “incompiuto” ha quindi cambiato aggettivo: da incompiuto a realizzato.

## I contenuti della Legge n. 42 del 2009

### Articolo 1 – Ambito di intervento

All'articolo 1, come già scritto più volte in altre circostanze e in altri documenti, e come è ormai prassi consolidata nelle intenzioni per la realizzazione concreta del federalismo fiscale, compare il richiamo ai principi della **solidarietà** e della **coesione sociale**. Infatti, nel testo del provvedimento è scritto chiaramente che la Legge dovrà assicurare autonomia di entrata e di spesa a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e dovrà **garantire** i principi di solidarietà e coesione sociale.

Oltre a ciò – e questo per dimostrare ancora una volta la forte attenzione verso le aree deboli del Paese – si prevede che, proprio in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione si persegua lo **sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese**. Questo, se solo ci fermiamo a rileggere attentamente questa frase, è un passaggio che, da un lato dà ragione a tutte le prese di posizione in questi ultimi anni avanzate dal nostro Movimento, e, dall'altro, prende atto di come la forte differenza esistente tra il Nord ed il Sud del Paese possa venire superata, in maniera definitiva, solo con un vero sistema federale, sia nelle istituzioni che nelle finanze.

### Articolo 2 – Oggetto e finalità

È questo l'articolo della Legge in cui si precisa e si mette nero su bianco il periodo temporale entro il quale dovranno essere adottati dal Governo – trattandosi una Legge che dà una delega al Governo – i Decreti Legislativi di attuazione: 24 mesi.

Il comma 2 elenca, poi, i principi ed i criteri direttivi a cui si devono conformare i Decreti di attuazione. Tra i principi richiamati in questo importante articolo, come indicazione della strada che verrà percorsa con l'adozione dei Decreti successivi, troviamo, allora, tra i più importanti:

- **autonomia di entrata e di spesa** e maggior responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
- **lealtà istituzionale tra tutti i livelli di governo;**
- razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario; rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212 del 27 luglio 2000;
- **coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;**
- previsione, in futuro, dell'obbligo di pubblicazione per le Regioni e gli Enti Locali, del proprio bilancio, su un apposito sito Internet;
- tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio, in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa.

La lettera z), sempre nell'elenco dei principi e criteri direttivi, è un punto fondamentale del testo. Si fa riferimento, infatti, al cosiddetto principio della prezialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti. In questo caso, qualora si dovessero manifestare dei comportamenti, diciamo così, irresponsabili dal punto di vista delle tenuta dei bilanci, ovvero se si continuassero ad avere in

maniera permanente degli scostamenti ricorrenti e sistematici rispetto a quanto previsto dal patto di convergenza (art. 18 del testo) potranno essere attuate delle misure sanzionatorie.

Alla lettera bb), si parla, poi, espressamente, di trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa.

La lettera cc), invece, prevede un altro principio fondamentale per ciò che riguarda la pressione fiscale. È scritto, infatti, che si giungerà ad una **riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed Enti Locali**.

La lettera hh) richiama direttamente un principio cardine, se vogliamo, di tutta l'impostazione della Legge, vale a dire il criterio basilare per una corretta interpretazione e attuazione di un corretto modello di fisco federale, e cioè la cosiddetta **territorialità dei tributi regionali e locali**. La territorialità dei tributi, nonostante la propaganda ideologica creata e messa in atto dagli avversari del federalismo fiscale, è un fondamento della Carta Costituzionale. L'articolo 119 della Costituzione, infatti, prevede che la cosiddetta compartecipazione erariale – per le Regioni e gli Enti Locali – sia “riferibile al loro territorio”. In sostanza, e ciò avviene in qualsiasi sistema federale compiuto, **una parte delle tasse versate dai cittadini, deve restare sul territorio che le ha generate, per finanziare, direttamente, la crescita e lo sviluppo, in primo luogo, di quella Comunità**.

Sempre all'articolo 2, lettera ii), troviamo questo passaggio: “*previsione di strumenti che consentano ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva*”. Anche in questo caso, come si può notare, un'altra battaglia storica della Lega Nord viene recepita direttamente nel testo, così da essere un altro caposaldo per la futura costruzione, effettiva, del federalismo fiscale.

Infine, e così concludiamo la rassegna dell'articolo 2, al comma 6 troviamo un assunto molto rilevante, soprattutto dal punto di vista della tempistica per la concretizzazione di tutti i principi contenuti nella Legge. È scritto, in maniera chiara, che **almeno uno dei Decreti Legislativi** (di attuazione e che disciplineranno il federalismo fiscale in base ai principi definiti dal testo) **verrà adottato entro dodici mesi (1 anno, quindi) dalla data di entrata in vigore della Legge**.

Il federalismo fiscale, allora, divenuto definitivamente Legge, comincerà a dare i primi risultati concreti tra neanche un anno, quando verrà approvato (termine temporale) il primo Decreto Legislativo di attuazione (ricordiamo che la Legge n. 42 del 2009 è entrata in vigore il 21 maggio scorso).

### **Articolo 3 – Commissione Parlamentare per l'attuazione del Federalismo Fiscale**

Questo articolo istituisce una Commissione parlamentare per attuare il federalismo fiscale. Sarà composta da 15 deputati e da 15 senatori, nominati direttamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati. Il comma 4, dell'articolo in esame, afferma che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.

### **Articolo 4 – Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del Federalismo Fiscale**

In questo articolo si decide di istituire – presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – una commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Ne faranno parte 30 componenti, dei quali 15 saranno tecnici dello Stato e gli altri 15 tecnici in rappresentanza delle autonomie, ovvero Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Qual è il compito affidato a questo organismo? Svolgere attività consultiva per riordinare l'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e le relazioni finanziarie intergovernative.

#### **Articolo 5 – Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**

Qui è presente, invece, la terza “commissione” che si occuperà di realizzare, in maniera concreta, il federalismo fiscale: la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. È, in sostanza, un organismo istituito nell'ambito della Conferenza unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Il compito principale dell'organo costituito in questo articolo è di concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento. Lo stesso organismo, inoltre, avrà anche il compito di proporre delle proprie proposte per determinare gli indici di virtuosità ed i relativi incentivi.

Un altro compito importante di questo organismo è scritto al comma 1, lettera h), in cui si stabilisce che la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

#### **Articolo 7 – Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle Regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali**

Nel disciplinare i tributi delle Regioni (fiscalità regionale) è scritto che i futuri Decreti Legislativi si dovranno attenere ad alcuni principi, tra i quali troviamo che:

- le Regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito di tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per poter esercitare le funzioni che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente, nonché le spese relative a materia di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le Regioni esercitano competenze amministrative;
- lettera d). Questo è un passaggio molto importante, in quanto si scrive che “le modalità di attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al **principio di territorialità** come previsto dall'articolo 119 della Costituzione” (sottolineiamo che il principio di territorialità è inserito – dalla Legge in esame – anche tra i principi generali che sono oggetto della delega del Governo – articolo 2, lettera hh).

#### **Articolo 8 – Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento**

Le spese, connesse al finanziamento delle materie di competenza legislativa di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione, saranno:

1. spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale);
2. spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1;
3. spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti all'Unione europea [...].

Alla lettera i) vengono poi previste adeguate forme di copertura per coprire gli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, vale a dire l'articolo che ha costituzionalizzato il cosiddetto principio di sussidiarietà, sia verticale che orizzontale.

### **Articolo 9 – Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità del riparto del fondo perequativo a favore delle Regioni**

Si disciplina, in questo articolo, il **fondo perequativo a favore delle Regioni**.

Il primo comma si riferisce, infatti, al fondo perequativo di carattere verticale a favore delle Regioni. Tra i criteri e i principi direttivi a cui i Decreti Legislativi si dovranno conformare, per l'attuazione concreta del funzionamento del fondo, ricordiamo, ad esempio:

- applicare il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante, senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale.

Le risorse del fondo, in sostanza, devono finanziare, tra l'altro **la differenza tra il fabbisogno finanziario alla copertura delle spese e il gettito dei tributi ad esse dedicati**.

### **Articolo 10 – Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni**

L'articolo in oggetto reca i principi e criteri direttivi a cui si dovranno attenere i Decreti Legislativi in relazione al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni.

In modo particolare, si tratta delle funzioni trasferite nelle materie di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, ossia nelle materie rientranti nella competenza legislativa regionale (concorrente e residuale).

Le funzioni trasferite comprendono sia spese "essenziali" che "non essenziali".

In sostanza, si vuole intervenire prevedendo che alla soppressione degli stanziamenti di spesa statale e alla riduzione delle imposte statali corrisponda l'aumento delle imposte destinate alla devoluzione e alla perequazione. Infatti, si prevede:

1. cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale, nel bilancio dello Stato;
2. riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento;
3. aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## Articolo 11 – Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane

È questo l'articolo che disciplina – sempre da un punto di vista di indirizzo – una divisione delle spese relative alle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane in:

1. spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane);
2. spese riconducibili alle altre funzioni (sono finanziate con il gettito dei tributi propri);
3. spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e altri cofinanziamenti nazionali (prescritti dall'articolo 16);

Più avanti, alla lettera e) si prevede la “soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi [...]”.

Lettera g): valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive finzioni e **salvaguardia delle peculiarità territoriali**, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli Comuni, [...], dei territori montani e delle isole minori.

## Articolo 12 – Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa

Innanzitutto, si stabilisce – in riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali – che verranno seguiti alcuni criteri e princìpi direttivi, tra cui:

- la Legge statale individua i tributi propri dei Comuni e delle Province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi Comuni e Province di tributi o parte di tributi già erariali;
- disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;
- previsione di forme premiali per favorire unioni o fusioni tra Comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;
- previsione che gli Enti Locali, entro i limiti fissati dalle Leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali Leggi e di introdurre agevolazioni.

### Articolo 13 – Fondi perequativi per gli Enti Locali

È importante questo passaggio, perché vengono istituiti, nel bilancio dello Stato, due fondi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato sostenuto dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti.

### Articolo 14 – Attuazione articolo 116 terzo comma della Costituzione

In questo articolo, si fa chiaro riferimento ad un principio molto importante, presente nella Riforma del Titolo V della Costituzione, il cosiddetto **federalismo differenziato** o **federalismo a geometria variabile**. In sostanza, si afferma che una volta che si attivano i meccanismi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione.

### Articolo 16 – Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione

Il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione prevede forme particolari di interventi, anche speciali, per rimuovere le condizioni di arretratezza in cui versano alcune Regioni o aree del Paese. Questo articolo della Legge intende dare attuazione, per l'appunto, a quanto contenuto nel comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione. E lo si fa, come in questo caso, delineando i principi e criteri direttivi a cui i Decreti Legislativi di attuazione si dovranno attenere. Tra questi ricordiamo:

- considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;
- l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione.

### Articolo 17 – Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo

Molto importante, in questo articolo, è quanto contenuto alla lettera e). Si parla, infatti, di **meccanismi premianti** (per gli enti virtuosi) o di **meccanismi sanzionatori** (al contrario, per gli enti che non rispettano gli equilibri e gli obiettivi economico-finanziari).

### Articolo 18 – Patto di Convergenza

Si stabilisce che nell'ambito del DDL Finanziaria si deve proporre un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione.

## Articolo 20 – Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni

Quanto contenuto nella lettera c) del primo comma di questo articolo è di grande importanza. Viene infatti stabilito che *“per le materie diverse da quelle di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni”*. Anche in questo caso, come in svariati altri punti della Legge, del resto, ci si richiama al passaggio dal costo storico al costo standard.

Al secondo comma, si stabilisce che la Legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino alla nuova determinazione in virtù della Legge statale vengono considerati i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.

## Articolo 21 – Norme transitorie per gli Enti Locali

Il comma 1, lettera c), porta a considerare, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, l’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli Enti Locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati.

Sempre al comma 1, lettera f), invece, si definiscono regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire **il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni**, per le spese riconducibili all’esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese.

## Articolo 22 – Perequazione infrastrutturale

Si predispongono, in questo articolo, una ricognizione degli interventi infrastrutturali necessari per il Paese. E, alla lettera c), troviamo espressamente questa affermazione: **deficit infrastrutturale**. È del tutto logico che il Nord ha un enorme bisogno di reti viarie ed infrastrutturali moderne per poter competere, efficacemente, con altri Paesi.

Alla lettera e) vengono previsti interventi anche per particolari requisiti delle zone di montagna.

## Articolo 26 – Contrasto all’evasione fiscale

Questo è un altro punto della Legge molto importante. Sostanzialmente si prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali collaborino nel contrastare l’evasione e l’elusione fiscale. Quindi, vengono previste adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le Regioni, gli Enti Locali e lo Stato, nonché di diretta collaborazione per fornire dati ed elementi utili per accertare i tributi non corrisposti.

Oltre a questo, si introdurranno adeguate **forme premiali** per le Regioni e gli Enti Locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggiore gettito ottenuto dal contrasto all’elusione e all’evasione fiscale.

In questo articolo si prevede che l'attuazione della Legge debba essere compatibile con gli impegni finanziari del Patto di Stabilità e Crescita e, infine, cosa fondamentale, è scritto chiaramente che deve essere garantita – periodicamente – la determinazione del limite massimo della pressione fiscale. Vale a dire, si stabilisce che verrà salvaguardato l'obiettivo, chiaro e ben definito all'interno della Legge, di **non aumentare la pressione fiscale**.

### Conclusioni

Dunque, dopo ben 8 anni dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, si è finalmente data attuazione all'articolo 119 della Costituzione.

Ed è proprio la mancata realizzazione, fino ad oggi, di un sistema fiscale federale che ha causato varie distorsioni. La più importante è stata quella di aver conferito, sempre con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, nuove ed importanti competenze alle Regioni, senza però dare alle stesse la possibilità di svolgerle a pieno, attraverso l'autonomia fiscale. È chiaro, allora, come questa incongruenza non abbia permesso al Paese di compiere quel passo decisivo verso la crescita e la modernizzazione, al pari di altre realtà statali.

**Il federalismo fiscale è finalmente Legge.** Un federalismo fiscale che non produce alcuna spaccatura del Paese e contrapposizione netta tra Regioni avanzate e Regioni meno progredite. Un federalismo fiscale che non porta a divisioni e conflittualità, ma ad una gestione più equilibrata delle risorse, per avere più denaro a disposizione per far funzionare meglio i servizi da rendere ai cittadini.

Finalmente le Regioni e gli Enti Locali potranno contare su risorse proprie e costruire, così, in piena autonomia, il proprio cammino.

Pur nella consapevolezza che questo è solo un punto di partenza, visto che bisognerà redigere i Decreti Legislativi di attuazione previsti nella Legge, è del tutto evidente che, dopo anni spesi in discussioni e prese di posizione che non portavano ad alcun risultato, finalmente, grazie alla Lega Nord, è arrivato il federalismo fiscale.

Con questa riforma il nostro Paese potrà finalmente raggiungere gli altri Paesi europei che, da tempo, si sono strutturati in un sistema federale. Con l'inizio del nuovo Millennio, infatti, lo Stato, in sé, non è più in grado di garantire al meglio, attraverso un'amministrazione centralista, l'efficienza dei servizi alla popolazione. Per questo motivo la Spagna, la Germania, il Belgio – solo per citare qualche caso – hanno avviato o, addirittura, già consolidato un processo di federalizzazione, come risposta all'esigenza di miglioramento delle prestazioni fornite dal sistema pubblico.

Questo fa capire come la parola *federalismo*, tanto spesso citata (anche a sproposito) significhi risparmio di risorse, meno tasse, servizi migliori ai cittadini, anche e soprattutto a quelli più bisognosi, fine degli sprechi e miglioramento significativo nella distribuzione delle risorse pubbliche (principio di giustizia sociale).

Ecco perché l'aver approvato definitivamente il federalismo fiscale – dopo nemmeno un anno di Governo – è per la Lega Nord un grande motivo di orgoglio, di cui il Paese sarà, un giorno, riconoscente.